Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 4 CGS - violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità – false dichiarazioni nel corso di un giudizio arbitrale – concorso determinante del difensore di fiducia – attenuanti generiche – sussistenza - conseguenze – fattispecie.

Descrizione

Costituisce violazione dell'art. 4, primo comma del CGS la condotta di un tecnico che, in sede di giudizio arbitrale, abbia sostenuto, tramite il suo avvocato, di non aver incassato un assegno, risultato invece da lui effettivamente incassato; tuttavia il fatto che l'illecito sia stato posto in essere con la partecipazione del difensore di fiducia, ovvero nell'ambito di un rapporto professionale in cui la parte è portata a fare affidamento sulla competenza ed esperienza del proprio legale, costituisce un'attenuante sotto il profilo della piena percezione del disvalore della condotta, che determina una minore intensità del dolo e giustifica un più mite trattamento sanzionatorio.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 54/CFA/2019-2020/B

Presidente

Sica

Relatore

Sclafani

Riferimenti normativi

art. 4 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 054 CFA del_febbraio 2020 (SIG. MODICA GIACOMO-PROCURA FEDERALE)